

Spett. (azienda)

Alla c.a. del Legale Rappresentante

Ancona, (data)

Ci preghiamo comunicarVi che, facendo seguito alla richiesta ricevuta, il (data cda) SRGM ha deliberato il rilascio di una garanzia regolata dall'allegato testo contrattuale, le cui condizioni economiche sono riportate nel seguente DOCUMENTO DI SINTESI del Contratto di Garanzia. La garanzia è accessoria alla seguente linea di credito:

Banca	
Forma tecnica e durata	
Importo della linea	
% di garanzia SRGM	
Ulteriori Garanzie	

DOCUMENTO DI SINTESI DEL CONTRATTO
relativo al
Contratto di prestazione di Garanzia Autonoma
tra SRGM e (azienda)

Il presente documento di sintesi, redatto ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria e finanziaria, riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche, pubblicizzate nel Foglio Informativo, relative allo specifico tipo di operazione o servizio e, come da accordi tra le parti, costituisce parte integrante del contratto stesso.

--

Costo della garanzia = €

TOTALE COMPLESSIVO €

**Contratto di prestazione di Garanzia Autonoma
Tra
SRGM (di seguito “il Confidi” ovvero il “Garante autonomo”)
e
(azienda) (di seguito “il Cliente” ovvero “il Debitore garantito”)**

1. SCOPO E OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Confidi delibera la garanzia al fine di agevolare l'accesso al credito dei propri soci. Oggetto del contratto è la delibera ed il conseguente rilascio di una garanzia autonoma da parte del Confidi. Il rilascio della garanzia autonoma è a titolo oneroso ed avviene dietro la corresponsione di un prezzo.

La garanzia deliberata è consegnata all'istituto di credito ovvero altro intermediario finanziario (di seguito il “Creditore beneficiario”) che ha concesso la disponibilità di una linea di credito, contestualmente o successivamente all'avvenuto pagamento del prezzo.

La garanzia è “autonoma” rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra debitore garantito ed il Creditore beneficiario della garanzia.

2. OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia è accessoria alla linea di credito sopra indicata ed è diretta a neutralizzare pro-quota percentuale il rischio del Creditore beneficiario che il Debitore garantito sospenda od interrompa il rimborso del credito ottenuto e non sia o non appaia più in grado di farvi fronte.

Nel limite massimo dell'importo della linea di credito deliberata e successivamente erogata o resa disponibile dal Creditore beneficiario, la garanzia espressa percentualmente non rimane fissa rispetto all'importo nominale iniziale, ma si conforma percentualmente all'utilizzo effettivo di tale linea di credito.

La garanzia tutela il Creditore beneficiario per il credito sorto e rimasto inadempito tra la data di rilascio e la data di scadenza della garanzia.

Sono fatti salvi gli accordi diversi tra il Confidi ed il Creditore beneficiario della garanzia.

3. CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

La garanzia è “autonoma” rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra Debitore garantito e Creditore beneficiario della garanzia.

La garanzia va intesa, nel senso che indennizza il Creditore beneficiario della perdita da questi subita a causa dell'inadempimento del Debitore garantito, eventualmente anche al termine delle azioni, anche coattive, di recupero del credito che il primo soggetto avvia nei confronti del secondo e di suoi eventuali debitori solidali.

La quantificazione della perdita è circostanza disciplinata dal rapporto intercorrente tra Garante autonomo e Creditore beneficiario, rapporto al quale il Debitore garantito è del tutto estraneo e nel merito del quale sa di non aver diritto di intervenire.

4. EFFETTI DELL'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA: SURROGAZIONE NEL CREDITO.

All'eventuale verificarsi dell'escussione della garanzia, il Debitore garantito riconosce che il Garante autonomo si può surrogare (articoli 1201 e seguenti del codice civile) nella porzione di credito adempiuta in favore del Creditore beneficiario e, di pari passo, il credito di quest'ultimo nei confronti del Debitore garantito si riduce in maniera corrispondente. In caso contrario la banca compie le azioni di recupero anche nell'interesse di SRGM e ne condivide gli esiti.

Sono in ogni caso applicabili gli articoli da 1201 a 1205 del codice civile.

L'eventuale escussione della garanzia può far sorgere l'obbligo a carico del Garante autonomo di segnalare il nominativo del Debitore garantito nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari.

5. GARANZIA AUTONOMA ED ALTRE GARANZIE

Per effetto delle suddette caratteristiche, il Debitore garantito comprende e riconosce che la garanzia rilasciata dal Garante è autonoma ed è separata dalla fideiussione e da altre forme di garanzie personali tipiche o atipiche e non può essere con queste ultime confusa od equiparata. Con il rilascio della garanzia il Confidi non assume la veste di co-fideiussore nei confronti di eventuali altri garanti del Creditore garantito, dovendosi escludere, quindi, nei confronti di questi ultimi ogni solidarietà.

Nel caso in cui il Debitore garantito sia affiancato da uno o più fideiussori o altri garanti personali, il primo si impegna ad illustrare ai secondi la differenza tra garanzia autonoma e fideiussione, affinché questi ultimi non siano indotti in confusione circa la natura ed il grado dei reali rapporti tra Debitore garantito, Garante autonomo e Creditore beneficiario della garanzia.

La garanzia autonoma è rilasciata nel solo ed esclusivo interesse del Debitore principale (debitore garantito) ed in quanto il medesimo sia socio del Confidi.

6. DURATA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia è connessa alla durata della linea di credito, così come deliberata dal Creditore beneficiario e comunicata al Garante autonomo, nel momento in cui la garanzia è stata rilasciata. Per le garanzie rilasciate a fronte di linee di credito valide sino a revoca da parte del creditore, la data di scadenza è la data di revoca.

La garanzia cessa automaticamente i propri effetti se il Debitore garantito rimborsa o estingue anticipatamente il proprio debito.

In tal caso, il Debitore garantito avverte tempestivamente il Garante autonomo.

7. COMUNICAZIONI PERIODICHE.

Riguardo al presente contratto di prestazione di garanzia, non essendo previsti movimenti contabili successivi al primo né peraltro essendo previsto un saldo contabile, il Debitore garantito rinuncia al diritto di ricevere le comunicazioni periodiche previste dall'art. 119 del D.Lgs 385/1993 (TUB) e dalla disciplina sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia.

Le informazioni e le comunicazioni periodiche relative all'ammontare dell'esposizione del Debitore principale nei confronti del Creditore garantito vengono eseguite da quest'ultimo, sulla base del relativo rapporto contrattuale.

8. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI. RECLAMI E ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE

Il Confidi osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Nel caso in cui sorga una controversia, tra il Confidi ed il Cliente, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, quest'ultimo - prima di attivare un procedimento davanti all'autorità giudiziaria - deve ricorrere ad uno degli strumenti di risoluzione delle controversie di seguito descritti:

a) presentare un reclamo al Confidi, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo dell'Ufficio Reclami pubblicizzato nei fogli informativi a disposizione della clientela. Il Confidi risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi;

b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso l'organismo di mediazione prescelto, purché sia iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Rimane altresì impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Qualora, invece, il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al presente articolo - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo quanto riportato alla predetta lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione presso l'organismo di mediazione prescelto di cui alla lettera b).

Per ogni azione e contestazione sarà competente il Foro di Ancona, fermo restando che quest'ultima potrà adire anche l'Autorità Giudiziaria di cui all'art. 20 c.p.c.

9. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI

Il documento contrattuale sopra esteso si completa mediante apposizione di valide sottoscrizioni ad opera del Cliente, deve essere restituito al Confidi nella versione recante le firme in originale, e si perfeziona e produce effetti soltanto dopo che il Confidi abbia ricevuto il pagamento (o disposizione di bonifico bancario) correlato alla prestazione della garanzia relativo alle commissioni ed a tutto quanto indicato nel Documento di Sintesi, frontespizio del contratto.

La presente proposta contrattuale si intende invece automaticamente decaduta, senza necessità di ulteriore comunicazione, dopo che siano trascorsi 6 mesi dalla data di emissione.

Se d'accordo con quanto sopra, vogliate disporre un bonifico bancario, per l'importo "Totale complessivo" indicato nel Documento di Sintesi, frontespizio del contratto, utilizzando le seguenti indicazioni, così come riportato nella disposizione inviataVi unitamente al contratto

Beneficiario	SRGM
Banca /Filiale	
IBAN	
causale	

e vogliate al più presto restituire l'originale del presente documento contrattuale, indicando luoghi e date, sottoscrivendo per accettazione ed allegando copia della disposizione di bonifico firmata.

La garanzia sarà rilasciata ed inviata al Creditore beneficiario soltanto a seguito di ricevimento dell'accettazione del presente contratto e della disposizione di bonifico allegata.

SRGM Società Cooperativa per Azioni
Direttore Generale
Dott. Cristiano Gianangeli

Il/ sottoscritto/i.....
.....
.....

in qualità di Titolare o legale/i rappresentante/i dell'azienda, munito/i dei necessari poteri straordinari, attesta/no di aver esaminato le norme e le condizioni economiche riportate nella presente proposta contrattuale con il relativo Documento di sintesi e, condividendole integralmente, le accetto/accettiamo.

Luogo e data

(Timbro e Firma)

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e amministrative, dichiaro/i amo che un esemplare del presente contratto con il relativo Documento di sintesi mi/ci è stato consegnato.

Luogo e data

(Timbro e Firma)

Dichiaro/i amo di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ, le seguenti clausole contrattuali: **3. caratteristiche della garanzia; 4. effetti dell'escussione della garanzia: surrogazione nel credito; 5. garanzia autonoma ed altre garanzie- impegno del Cliente ad informare eventuali altri fideiussori; 7. comunicazioni periodiche; 8. reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; Foro competente.**

Luogo e data

(Timbro e Firma)

Dichiaro/i amo di essermi/ci non essermi/ci avvalso/i del diritto di ricevere da SRGM, nella fase precontrattuale, una copia completa del contratto con il relativo Documento di sintesi

Luogo e data

(Timbro e Firma)

Da inserire solo nel caso di conclusione del contratto mediante tecniche a distanza:

Dichiaro/amo di aver preso visione del documento generale denominato "Principali diritti del Cliente", del Foglio Informativo e del Contratto previsti dalla normativa in tema di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie, pubblicati sul sito internet di SRGM, sezione "trasparenza", in versione scaricabile e stampabile.

Luogo e data

(Timbro e Firma)